

DELIBERAZIONE 9 marzo 2020, n. 313

Disposizioni temporanee agli uffici e agli enti e agenzie relativamente alle procedure contrattuali nel periodo di emergenza da coronavirus.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art. 30 che prevede che nell’affidamento degli appalti le stazioni appaltanti rispettano, tra l’altro, i principi di trasparenza e di pubblicità, l’art. 58 che prevede che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici e l’art. 32 che prevede che il contratto, conseguente la procedura di affidamento, è stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, il regolamento di attuazione DPGR 27 maggio 2008 n. 30/R “Regolamento di attuazione del Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38” e la Delibera GRT n. 105 del 03/02/2020 che dettano disposizioni in ordine alla gestione delle procedure di gara e alla stipula dei contratti;

Ricordato che la Regione Toscana svolge le procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

Visto il consolidato orientamento della Giustizia Amministrativa secondo il quale quando una procedura di gara viene svolta mediante una piattaforma telematica, la stessa è completamente tracciabile in ogni passaggio e può venir meno lo stesso obbligo di pubblicità delle sedute di gara;

Vista la particolare e grave situazione sanitaria originatasi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e le misure organizzative già assunte al fine di ridurre per quanto possibile le occasioni di contatto tra persone anche provenienti da zone particolarmente esposte al contagio;

Considerato che la modalità di stipula dei contratti

in forma pubblica amministrativa impone, a pena di nullità dell’atto, la presenza personale dei soggetti contraenti davanti all’Ufficiale rogante e che ugualmente lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara comporta la presenza di molteplici soggetti esterni all’Amministrazione regionale in spazi che potrebbero rilevarsi inidonei (in termini di ampiezza) al rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore;

Ritenuto necessario preservare il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, con particolare riferimento alla stipula dei contratti pubblici e all’espletamento delle sedute di gara;

Ritenuto possibile derogare a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 38/2007 in punto di modalità di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ricorrendo, sulla base di quanto consentito dal Codice dei contratti pubblici, all’utilizzo della forma della scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza, anche per i contratti conseguenti le procedure aperte e ristrette inclusi quelli del Soggetto aggregatore regionale;

Ritenuto altresì possibile derogare alla pubblicità delle sedute di gara, in considerazione delle peculiarità del sistema telematico Start che garantisce l’intangibilità delle offerte;

Ritenuto necessario fornire indicazioni agli uffici in relazione alle modalità operative di stipula dei contratti pubblici e di gestione delle sedute pubbliche di gara per un periodo transitorio al fine di ridurre il rischio di esposizione al virus e diffusione dello stesso;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di fornire agli uffici della Giunta Regionale, in deroga a quanto stabilito nella Delibera GRT n. 105/2020 le seguenti indicazioni in ordine allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara e alle modalità di stipula dei contratti:

a) fino alla data del 31/03/2020 i contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Regione Toscana sono stipulati nella forma della scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza;

b) fino alla data del 31/03/2020 è sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute di gara gestite attraverso il sistema telematico Start;

2) di riservarsi di prorogare le disposizioni sopra indicate in funzione degli sviluppi futuri connessi all’emergenza sanitaria attualmente in atto;

3) di prevedere che le sopra indicate disposizioni sono altresì estese agli enti ed agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali e all'Azienda agricola regionale di Alberese.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

- Dirigenza-Decreti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 10 marzo 2020, n. 3486
certificato il 10-03-2020

D.Lgs. n. 152/2006, art. 19; L.R. n. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, del tipo grid connected, in località Bocche di Cornia, Comune di Piombino (LI), proponente: SPV Energy 1 S.r.l. Archiviazione.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Viste la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed il titolo III della l.r. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Viste la l.241/1990 e la l.r.40/2009, in materia di procedimento amministrativo;

Visti il d.lgs. 387/2003, il d.lgs.28/2011 ed il d.m. 10.9.2010, in materia di fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di procedimento autorizzativo e di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti;

Visto il d.m. 15.3.2012 relativo alla definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (burden sharing);

Viste la l.r. 11/2011 (in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinno-

vabili di energia) nonché le deliberazioni del Consiglio regionale n.68 del 26.10.2011 (in materia di aree non idonee per gli impianti fotovoltaici a terra) e n.15 del 11.2.2013 (relativa ai criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici);

Visto il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), approvato con deliberazione c.r. n.10 del 11.2.2015, ed in particolare: l'obiettivo A.3 "Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili"; l'allegato 3 alla Scheda A.3 "Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra". Dal Disciplinare di piano emerge - tra l'altro - che: "La non idoneità delle aree di cui agli allegati si riferisce propriamente agli impianti da fonti rinnovabili e non ad eventuali opere connesse autorizzate nello stesso procedimento."; nonché: "Le Linee Guida Nazionali che definiscono le "Aree non Idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel preambolo, riportano chiaramente l'obiettivo di tale strumento che è volto non già a rallentare il procedimento di autorizzazione unica, bensì a offrire ai potenziali produttori un quadro certo e chiaro di riferimento per orientare le scelte localizzative degli impianti di produzione.

Si tratta, in altre parole, non di atti volti a rallentare o mettere freno alla diffusione delle energie rinnovabili quanto a consentire un percorso più agevole a chi volesse investire in queste nuove forme di produzione di energia, individuando aree che per vincoli preesistenti e caratteristiche del territorio non sono adatte ad accogliere alcune tipologie di impianti.

Le aree non idonee costituiscono quindi per gli eventuali proponenti una sorta di quadro o riepilogo delle vincolistiche a tutela del paesaggio, dell'ambiente e della produzione agricola.";

Vista la delibera della Giunta regionale n.1196 del 1/10/2019, recante disposizioni attuative in materia di VIA;

Premesso che:

in data 20.12.2019 (prot. 475269), il proponente SPV Energy 1 S.r.l. (sede legale: Via E.Lugaro n.15, Torino; C.F. e p.IVA: 11974570019) ha depositato, presso il Settore VIA - VAS - Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) della Regione Toscana, una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, del tipo grid connected, in località Bocche di Cornia, Comune di Piombino (LI);

il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, da 9,8 MW di potenza, su terreni agricoli. Tale progetto rientra tra quelli di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs.152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità